Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 11 luglio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Sardegna

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1979 registro n. 12 Difesa, foglio n. 38

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

GIUSTO Edoardo, nato il 1° dicembre 1921 a Genova. — Ufficiale di complemento, catturato dai tedeschi subito dopo l'armistizio, raggiungeva l'Italia con successive fughe da vari campi di deportazione. Aggregatosi successivamente alle formazioni partigiane, metteva in luce particolari doti di coraggio ed elevate capacità di comandante. Il 25 aprile 1945, nell'intento di bloccare una colonna corazzata tedesca che ripiegava attraverso Rapallo, attaccava il convoglio con alcuni gregari senza la minima esitazione riuscendo nell'intento di ritardarne il movimento. Ferito, perseverava nell'impari lotta sino all'estremo sacrificio, dando prova di eroismo e fulgido esempio di suprema dedizione alla Patria. — Rapallo (Genova), 25 aprile 1945-31 maggio 1945.

PEDRON Antonio, nato l'11 febbraio 1916 a Riese Pio X (Treviso). — Patriota di sicura fede non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria, partecipando a numerose azioni di sabotaggio e dando continua prova di grande sprezzo del pericolo. Il 26 aprile 1945, nel corso di un attacco al presidio tedesco di Loria, si lanciava arditamente contro le postazioni avversarie e benchè ferito da una raffica di mitra, continuava a far fuoco sul nemico fino a quando non veniva colpito a morte. Luminoso esempio di combattente e di attaccamento agli ideali della Patria e della libertà. — Loria, 26 aprile 1945.

SCOPSI Merio, nato l'8 maggio 1925 a Vezzano Ligure (La Spezia). — Volontario, fin dai primi giorni della lotta partigiana, partecipava a numerose azioni di guerra distinguendosi per abnegazione e per elevato spirito combattivo. Nel corso di una missione di ricognizione contro preponderanti forze avversarie che tentavano di circondare la brigata, si portava in posizione dominante ed incurante del violento fuoco nemico, poteva indicare ai compagni di lotta la via di ripiegamento e salvare così l'intera formazione. Rimasto solo contro l'incalzante nemico, veniva colpito a morte immolandosi per la Patria. — Zignago, 4 marzo 1945.

SERVADEI Remo, nato il 29 maggio 1926 a Milano. — Partigiano dotato di notevole spirito combattivo, partecipava a numerosi scontri contro forze nemiche distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. Con un pugno di valorosi riusciva a tener testa ad una forte colonna blindata nemica, permettendo ai civili della zona e ai malati di un vicino ospedale di porsi in salvo. Esaurite nell'impari lotta le munizioni, cadeva colpito a morte immolando alla causa della libertà la sua giovane esistenza. Fulgido esempio di tenace combattente e di spiccato senso del dovere. — Alagna-Borgosesia, 18 luglio 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

SAGLIASCHI Carlo, nato il 27 giugno 1923 a Grignasco (Novara). — Vice comandante di battaglione, si distingueva in molteplici scontri contro forze nemiche dimostrando in ogni circostanza coraggio, sangue freddo e spirito combattivo. Nel marzo del 1945, alla testa del suo reparto, guidava un durissimo attacco contro una forte colonna nemica infliggendole gravi perdite. Accortosi che la posizione occupata non era più mantenibile per il sopraggiungere di rinforzi nemici, rimaneva con pochi uomini a coprire il ripiegamento del proprio reparto. Esaurite le munizioni e ferito gravemente alle gambe, veniva catturato e barbaramente trucidato. Luminoso esempio di eletta virtù militare e di suprema dedizione alla Patria. — Grignasco, 30 marzo 1945.

SCARPA Rolando, nato il 14 settembre 1927 a Venezia. — Giovanissimo, partecipava fin dai primi giorni alla lotta partigiana distinguendosi per abnegazione ed elevato spirito combattivo. Il 5 dicembre 1944 ed unitamente a pochi altri partigiani, affrontava preponderanti forze avversarie riuscendo a

metterle in fuga con il fuoco del suo mitragliatore. Durante un'azione a sorpresa del nemico veniva catturato e condannato a morte. Portato sul luogo del supplizio sapeva morire da eroe, dando con l'olocausto della sua vita un fulgido esempio di suprema dedizione alla Patria. — Polcenigo-Mezzomonte, 4 febbraio 1945.

CROCI

CECATI Maurizio, nato il 28 febbraio 1926 a Roma. — Partigiano combattente si distinse per coraggio nella lotta svoltasi nella città di Roma. Gravemente ferito, in un combattimento nei pressi della Piramide Cestia non esitava, trascinandosi con notevole sforzo, a raccogliere il fucile di un compagno caduto e puntarlo decisamente contro il nemico dal quale veniva colpito a morte. Fulgido esempio di spirito di abnegazione e di assoluta dedizione alla Patria. — Roma, 13 settembre 1943.

SALEPPICHI Alvaro, nato il 23 maggio 1922 a Roccalvece (Viterbo). — Offertosi volontario per accompagnare in una rischiosa missione il medico della sua formazione partigiana, incappava in una imboscata tesagli da una pattuglia tedesca. Nonostante che i nemici fossero superiori di numero, opponeva una strenua resistenza causando agli avversari gravi perdite. Sopraffatto dopo essere stato ripetutamente colpito da raffiche di mitra, cadeva da eroe immolandosi per la Patria. — Bivio di Roccalvece-Celleno, 11 giugno 1944.

(5690)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **273.**

Autorizzazione all'Accademia nazionale di S. Cecilia, in Roma, ad accettare un legato.

N. 273. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'Accademia nazionale di S. Cecilia, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Somma Enrica con testamento olografo 22 maggio 1972, pubblicato in data 18 febbraio 1976, n. 244808/13554 di repertorio, a rogito dott. Pietro Polidori, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1979
Registro n. 10 *Beni culturali, foglio n.* 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **274.**

Autorizzazione all'Accademia olimpica di lettere, arti, scienze e tecnica, in Vicenza, ad acquistare un immobile.

N. 274. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, l'Accademia olimpica di lettere, arti, scienze e tecnica, in Vicenza, viene autorizzata ora per allora ad acquistare, al prezzo di lire 5.000.000, la villa Valmarana Morosini, sita nel comune di Altavilla Vicentina, come da contratto di compravendita in data 29 aprile 1971, n. 31391 di repertorio, a rogito dott. Mario Velo, notaio in Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1979
Registro n. 10 *Beni culturali, foglio n.* 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **275.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Caritas italiana », in Roma.

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione denominata « Caritas italiana », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1979
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1979.

Determinazione della misura del compenso da corrispondere al commissario straordinario dell'ente « Ordine Mauriziano » di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;
Visto il proprio decreto 24 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1978, con il quale il rag. Vincenzo Musso è stato nominato commissario straordinario dell'ente « Ordine Mauriziano »;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

Decreta:

Il compenso da corrispondere al rag. Vincenzo Musso, quale commissario straordinario dell'ente « Ordine Mauriziano » è determinato nella misura di L. 500.000 mensili lorde.

La relativa spesa graverà sul bilancio dell'ente « Ordine Mauriziano ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1979
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 370

(6194)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1979.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 1975, concernente la costituzione del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di un quadriennio;
Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione del collegio anzidetto;
Viste le designazioni formulate ai sensi del primo comma del citato art. 15;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per la durata di un quadriennio, è costituito come segue:

Membro designato dal Presidente della Corte dei conti:

d'Acunzo dott. Aurelio, presidente di sezione della stessa Corte.

Membro scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri:

Reale dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Membro designato dal Ministro del tesoro:

Cavallaro dott. Antonino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1979

p. *Il Presidente*: EVANGELISTI

(5907)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio cooperativo per la centrale ortofrutticola », in Napoli, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 3 gennaio 1979, con la quale il tribunale di Napoli ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. « Consorzio cooperativo per la centrale ortofrutticola », con sede in Napoli;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa nonché delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Consorzio cooperativo per la centrale ortofrutticola », con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Fiordiliso Gennaro in data 6 settembre 1962 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori avv. Emilio Buondonno, avv. Antonio Metafora e dott.ssa Emanuela Stradella, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(5827)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Zancholina » 30 confetti, della ditta Laboratorio G. Franchi, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5476/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 31 marzo 1961, con il quale venne registrata al n. 18465 la specialità medicinale denominata « Zancholina » 30 confetti, a nome della ditta Laboratorio G. Franchi, con sede in Firenze, via del Pellegrino n. 26, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Zancholina » 30 confetti, registrata al n. 18465 in data 31 marzo 1961, a nome della ditta Laboratorio G. Franchi, con sede in Firenze, via del Pellegrino n. 26.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5792)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Balsamina » sciroppo, nella confezione flacone da g 200, della ditta Carlo Fissore, in Genova. (Decreto di revoca n. 5506/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 novembre 1959, con il quale venne registrata al n. 16486 la specialità medicinale denominata « Balsamina » sciroppo, nella confezione flacone da g 200, a nome della ditta Carlo Fissore, con sede in Genova, piazza Cattaneo, 70, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per

cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Balsamina » sciroppo, nella confezione flacone da g 200, registrata al n. 16486 in data 30 novembre 1959, a nome della ditta Carlo Fissore di Genova, piazza Cattaneo, 70.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5822)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Epatofil », nella confezione scatola × 20 cartine, registrata al n. 11251 in data 23 giugno 1956, a nome della ditta Gavazzeni, in Bergamo, e successivamente acquistata dalla ditta A. Saita, in Milano. (Decreto di revoca n. 5507/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 giugno 1956, con il quale venne registrata al n. 11251 la specialità medicinale denominata « Epatofil », nella confezione scatola × 20 cartine, a nome della ditta Gavazzeni, con sede in Bergamo, via S. Giacomo, 2, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la ditta A. Saita, con sede in Milano, piazza Dergano, 9, con atto rogito notaio dott. Rezia, registrato in Milano atti privati il 3 aprile 1965 al n. 11795 serie *A*, ha acquistato dalla ditta Gavazzeni la suddetta specialità medicinale;

Considerato che la predetta ditta Saita non ha inviato a questo Ministero domanda di registrazione a proprio nome della specialità medicinale di cui trattasi;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Epatofil », nella confezione scatola, 20 cartine, registrata al n. 11251 in data 23 giugno 1956, a nome della ditta Gavazzeni, con sede in Bergamo, via San Giacomo, 2, e successivamente acquistata dalla ditta A. Saita, con sede in Milano, piazza Dergano n. 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5823)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Valeronucleina » sciroppo, flacone da g 150, della ditta I.M.E.A. - Industria medicinali ed affini, in Imperia. (Decreto di revoca n. 5480/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 23 aprile 1960, con il quale venne registrata al n. 5467 la specialità medicinale denominata « Valeronucleina » sciroppo, flacone da g 150, a nome della ditta I.M.E.A. - Industria medicinali ed affini, con sede in Imperia - Piani di Camporosso, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Valeronucleina » sciroppo, flacone da g 150, registrata al n. 5467 in data 23 aprile 1960, a nome della ditta I.M.E.A. - Industria medicinali ed affini di Imperia - Piani di Camporosso.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5796)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria polveri antidissenteriche della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Izofenicolo », nelle confezioni 10 buste da g 10 e barattolo da g 100, della ditta Izo S.p.a., in Brescia. (Decreto di revoca numero 5489/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 12 dicembre 1960, 3 agosto 1968, 4 luglio 1970 e 18 marzo 1977, con i quali venne registrata al n. 17517/A la categoria polveri antidissenteriche della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Izofenicolo », nelle confezioni 10 buste da g 10 e barattolo da g 100, già a nome della ditta Istituto zooprofilattico sperimentale ed ora Izo S.p.a., con sede in Brescia, via Cremona, 282, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via orale venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la dita interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria polveri antidissenteriche della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Izofenicolo », nelle confezioni 10 buste da g 10 e barattolo da g 100, registrata al n. 17517/A in data 12 dicembre 1960, 3 agosto 1968, 4 luglio 1970 e 18 marzo 1977, a nome della ditta Izo S.p.a., con sede in Brescia, via Cremona, 282.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5805)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Micozone », nella preparazione 20 compresse e della relativa categoria flacone × g 100 di polvere uso veterinario della ditta Zambon S.p.a., in Bresso. (Decreto di revoca n. 5493/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 18 giugno 1957 e 30 luglio 1970, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 12595 e 12595/A la specialità medicinale denominata « Micozone » per uso veterinario nella preparazione 20 compresse e la relativa categoria flacone × g 100 di polvere uso veterinario, a nome della ditta Zambon S.p.a., con sede in Bresso (Milano), via Lillo del Duca n. 10, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario è a base di cloramfenicolo;

Considerato, infine, che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, ha espresso parere che l'uso del CAF per via orale venga escluso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Micozone » per uso veterinario nella preparazione 20 compresse e della relativa categoria flacone × g 100 di polvere uso veterinario, registrate rispettivamente ai numeri 12595 e 12595/A in data 18 giugno 1957 e 30 luglio 1970, a nome della ditta Zambon S.p.a., con sede in Bresso (Milano), via Lillo del Duca n. 10.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5811)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Guaiacolina Franchi » sciroppo, nella confezione flacone da g 200, della ditta Laboratorio Giuseppe Franchi, in Firenze. (Decreto di revoca n. 5478/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 4 agosto 1958, con il quale venne registrata al n. 11480 la specialità medicinale denominata « Guaiacolina Franchi » sciroppo, a nome della ditta Laboratorio Giuseppe Franchi, con sede in Firenze, via del Pellegrino, 26 (già sita in Firenze, via J. Nardi, 55), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Guaiacolina Franchi » sciroppo, nella confezione flacone da g 200, registrata al n. 11480 in data 4 agosto 1958, a nome della ditta Laboratorio Giuseppe Franchi, con sede in Firenze, via del Pellegrino, 26.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5794)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1979.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Napoli per l'anno 1979.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Napoli;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Napoli, approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, formulata con deliberazione n. 761 del 22 dicembre 1978;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Napoli per l'anno 1979 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Scarpelli dott. Antonio;
2) Fricano dott. Remo;
3) Prota geom. Antonio;
4) Bonaiuto comm. Onofrio;
5) Pezzullo dott. Sossio;
6) Rocco dott. Ferdinando;
7) Punzo comm. Marco.

Membri supplenti:

1) Percossi dott. Mario;
2) Manzo comm. Sabato;
3) Ambrosio rag. Salvatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

(5826)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla costruzione ed al funzionamento degli impianti costituenti il ripetitore TV 2ª rete di Madonna di Oga.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e successive modificazioni;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel corso dell'adunanza n. 504 del 25 luglio 1975;

Visto l'art. 9 della convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452;

Vista l'istanza datata 16 marzo 1979, con la quale la concessionaria RAI chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione dell'impianto ripetitore della 2ª rete TV di Madonna di Oga (Sondrio);

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Riconosciuto che la località prescelta è tecnicamente la più idonea;

Considerati i caratteri di pubblico interesse e di pubblica utilità nonché l'urgenza e l'indifferibilità degli impianti di cui trattasi per assicurare il buon funzionamento del servizio di televisione;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla costruzione ed al funzionamento degli impianti costituenti il ripetitore TV 2ª rete di Madonna di Oga (Sondrio) sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione e l'uso degli impianti di cui al precedente articolo la RAI - Radiotelevisione italiana, potrà utilizzare mediante espropriazione il terreno necessario per l'installazione delle apparecchiature, indicato in colorazione rossa nella planimetria allegata, e mediante imposizione di servitù di transito nei modi di legge, la zona indicata con colorazione verde nella stessa planimetria.

Art. 3.

L'espropriazione e l'imposizione di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere inerenti alla installazione degli impianti, dovranno essere iniziate, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: COLOMBO

(6162)

ORDINANZA MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Norme integrative per la profilassi della peste suina africana nella regione Sardegna e nel restante territorio nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista l'ordinanza ministeriale 14 febbraio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44, recante norme per la profilassi della peste suina africana;

Vista l'ordinanza della regione autonoma della Sardegna n. 5972 dell'8 maggio 1978, modificata con decreto della regione autonoma della Sardegna n. 803 del 5 ottobre 1978, relativa al divieto di trasferimento nella penisola ed all'estero dei suini vivi e loro prodotti;

Vista l'ordinanza ministeriale 19 marzo 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 12 aprile 1979, dettante norme in materia di profilassi della peste suina africana;

Visto l'art. 650 del codice penale;

Ravvisata la necessità di adottare misure intese alla divulgazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti testè richiamati, ai fini di una più efficace protezione del territorio nazionale;

Ravvisata, del pari, la necessità di potenziare e di intensificare i controlli sui passeggeri e sulle merci, provenienti dalla regione Sardegna;

Ordina:

Art. 1.

Nei porti, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei posti di confine, con specifico riguardo a quelli ospitanti servizi di linea in diretto collegamento con la Sardegna, si rende obbligatoria l'affissione di appositi avvisi riguardanti il divieto per i passeggeri, per i trasportatori e per il personale addetto agli stessi servizi di linea di introdurre nel territorio nazionale carni suine, loro prodotti ed avanzi, da ritenersi sospetti di infezione da peste suina africana.

Detti manifesti, adeguati per formato e caratteri di stampa, all'importanza che la circostanza riveste e recanti illustrazioni e simboli, aventi caratteristiche che consentano la comprensibilità ed il recepimento immediati, dovranno essere esposti in luoghi ben visibili, quali i passaggi e gli accessi obbligati per il pubblico.

Quanto a contenuto, negli stessi manifesti dovranno essere riportate sinteticamente e schematicamente le principali disposizioni, desunte dalla normativa in atto, nonchè le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale, di cui saranno passibili gli eventuali trasgressori.

Art. 2.

La vigilanza sulle merci e sui viaggiatori dovrà essere intensificata e potenziata, mediante accurati e scrupolosi controlli, da effettuarsi, oltre che nei punti d'imbarco e di sbarco, anche *in itinere.*

Art. 3.

Le merci sequestrate, commestibili e non commestibili, dovranno essere trattate come previsto nella citata ordinanza ministeriale 19 marzo 1979.

Contestualmente, si provvederà alla immediata segnalazione degli eventuali trasgressori alle autorità di polizia, per il seguito di competenza.

Art. 4.

I viaggiatori, in possesso di salumi e carni suine, originarie della Sardegna, dovranno recarsi con la massima sollecitudine, presso gli appositi uffici sanitari, per ricevere le opportune istruzioni.

Art. 5.

I presidenti delle regioni a statuto ordinario, i presidenti delle regioni a statuto speciale della Sardegna, della Sicilia, del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Art. 6.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

p. *Il Ministro*: VECCHIARELLI

(6168)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1058/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1059/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa i suppplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1060/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1061/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa i suppplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1062/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1063/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1064/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1065/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1066/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione, come tali, degli sciroppi e di taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1067/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1068/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1069/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1070/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1979, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1071/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1979, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1072/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° giugno 1979, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1073/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1979, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1074/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1075/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1076/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1077/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1078/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1079/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1080/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1081/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1082/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le mele dal regolamento (CEE) n. 1031/79 del Consiglio.

Raccomandazione n. 1083/79/CECA della commissione, del 30 maggio 1979, che istituisce un dazio antidumping definitivo per talune lamiere di ferro o di acciaio originarie della Spagna ma provenienti da un altro paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 1084/79 della commissione, del 30 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1460/73, relativo alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri alle associazioni riconosciute di produttori di luppolo.

Regolamento (CEE) n. 1085/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1086/79 della commissione, del 31 maggio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 135 *del* 1° *giugno* 1979

(126/C)

Regolamento (CEE) n. 1087/79 della commissione, del 1° giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 710/79 per quanto riguarda taluni importi compensativi monetari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicato nel n. L 137 *del* 2 *giugno* 1979

(127/C)

Regolamento (CEE) n. 1088/79 della commissione, del 1° giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1089/79 della commissione, del 1° giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1090/79 della commissione, del 1° giugno 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1091/79 della commissione, del 1° giugno 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1092/79 della commissione, del 1° giugno 1979, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 2005/70, relativo alla classificazione delle varietà di viti.

Regolamento (CEE) n. 1093/79 della commissione, del 1° giugno 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli, non nominate, di altri animali, della sottovoce doganale 41.05 B II, originarie della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1094/79 della commissione, del 1° giugno 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, comprese le muffole di protezione per qualunque mestiere, della sottovoce doganale 42.03 B I, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1095/79 della commissione, del 1° giugno 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, ecc., della voce doganale 44.13, originario del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1096/79 della commissione, del 1° giugno 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di cotone ricci del tipo spugna, della voce doganale 55.08, originari dei paesi in via di sviluppo, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1097/79 della commissione, del 1° giugno 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai ricami in pezza, in strisce o in motivi, della voce doganale 58.10, originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1098/79 della commissione, del 1° giugno 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, della voce doganale ex 62.05, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1099/79 della commissione, del 1° giugno 1979, che ripristina la riscossione, dei dazi doganali applicabili alle barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio, della voce doganale 76.02, originari della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3156/78 del Consiglio.

Pubblicati nel n. L 136 *del* 2 *giugno* 1979

(128/C)

Regolamento (CEE) n. 1100/79 della commissione, del 5 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1101/79 della commissione, del 5 giugno 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1102/79 della commissione, del 5 giugno 1979, che fissa, per la campagna 1979, i prezzi di riferimento delle prugne.

Regolamento (CEE) n. 1103/79 della commissione, del 5 giugno 1979, che fissa, per la campagna 1979, i prezzi di riferimento delle pesche.

Regolamento (CEE) n. 1104/79 della commissione, del 5 giugno 1979, che fissa, per il mese di giugno 1979, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra.

Regolamento (CEE) n. 1105/79 della commissione, del 5 giugno 1979, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3077/78 relativo alla constatazione dell'equivalenza ai certificati comunitari degli attestati che accompagnano il luppolo importato dai paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1106/79 della commissione, del 5 giugno 1979, recante modifica al regolamento (CEE) n. 3016/78 che stabilisce talune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1107/79 della commissione, del 5 giugno 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 1108/79 della commissione, del 5 giugno 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1109/79 della commissione, del 5 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1110/79 della commissione, del 5 giugno 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1111/79 del Consiglio, del 5 giugno 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve fresche da tavola della sottovoce ex 08.04 A I della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1979).

Pubblicati nel n. L 138 *del* 6 *giugno* 1979

(129/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 luglio 1979:

Franceschetti Paolo, notaio residente nel comune di Tione di Trento, distretto notarile di Trento è trasferito nel comune di Ferrara, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Zanardi Stefano;

Kechler Ferrari Cesare, notaio residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Canino, distretto notarile di Viterbo;

Kechler Ferrari Cesare, notaio residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Vignanello, distretto notarile di Viterbo.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1979:

Orzi Luigi, notaio residente nel comune di Scansano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Viterbo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Panuccio Ugo;

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Poggibonsi, distretto notarile di Siena, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Frediani Fabrizio Riccardo;

Mottola Francesco, notaio residente nel comune di Binasco, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Bucciarelli Ducci Paolo;

Poma Antonino, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Fucecchio, stesso distretto notarile.

(6282)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fontaniva

Con decreto 6 marzo 1979, n. 231, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitto d'alveo dell'ex Roggia Pista in sinistra Brenta, frazione S. Giorgio in Brenta del comune di Fontaniva (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 26 mappale 55 1/2 ora 127 della superficie di mq 1436 ed indicato nell'estratto di mappa 27 maggio 1975 e allegata dimostrazione di frazionamento rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa e allegata dimostrazione di frazionamento che fanno parte integrante del decreto stesso.

(6145)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mascali

Con decreto 7 marzo 1979, n. 235, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex torrente Cucuzzaro in località Nunziata del comune di Mascali (Catania) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24 particella 370/parte, confinante a Nord-Ovest con le particelle 209-274-275 e Sud-Est con le particelle 615 e 616, della superficie di mq 270 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 29 giugno 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(6146)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 6 luglio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	823,70	823,70	—	823,70	823,70	823,70	823,80	823,70	823,70	823,70
Dollaro canadese	708,60	708,60	—	708,60	708,70	708,60	708,90	708,60	708,60	708,60
Marco germanico	450 —	450 —	—	450 —	450 —	450 —	450,03	450 —	450 —	450 —
Fiorino olandese	408,10	408,10	—	408,10	408 —	408,10	408,285	408,10	408,10	408,10
Franco belga	28,065	28,065	—	28,065	28 —	28,60	28,09	28,065	28,065	28,06
Franco francese	193,31	193,31	—	193,31	193,30	193,31	193,40	193,31	193,31	193,30
Lira sterlina	1832,30	1832,30	—	1832,30	1831,30	1832,30	1834 —	1832,30	1832,30	1832,30
Lira irlandese	1690 —	1690 —	—	1690 —	1694,75	—	1694,50	1690 —	1690 —	—
Corona danese	156,19	156,19	—	156,19	156,10	156,19	156,21	156,19	156,19	156,20
Corona norvegese	162,92	162,92	—	162,92	163 —	162,92	163,01	162,92	162,92	162,95
Corona svedese	194,20	194,20	—	194,20	194,10	194,20	194,25	194,20	194,20	194,20
Franco svizzero	498,73	498,73	—	498,73	498,90	498,73	498,60	498,73	498,73	498,75
Scellino austriaco	161,20	161,20	—	161,20	61,25	61,20	61,23	161,20	161,20	61,20
Escudo portoghese	16,97	16,97	—	16,97	12,45	16,97	16,91	16,97	16,97	16,97
Peseta spagnola	12,459	12,459	—	12,459	16,80	12,45	12,465	12,459	12,459	12,45
Yen giapponese	3,795	3,795	—	3,795	3,75	3,79	3,795	3,795	3,795	3,80

Media dei titoli del 6 luglio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,500
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,550
» 5,50% » » 1968-83	85,700
» 5,50% » » 1969-84	81,100
» 6% » » 1970-85	79,975
» 6% » » 1971-86	77,250
» 6% » » 1972-87	75,675
» 9% » » 1975-90	81,625
» 9% » » 1976-91	81,900
» 10% » » 1977-92	84,850
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,450
» » » » 1- 1-1978/80	100,700
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,600
» » » » 1- 8-1978/80	100,700
» » » » 1-10-1978/80	100,500
Buoni Tesoro Pol. 9% 1-10-1979 II emiss.	99,450
» » Nov. 5,50% 1- 1-1980	98,500
» » Pol. 9% 1- 1-1980	99,050
» » » 10% 1- 1-1981	97,825
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	87,700
» » Pol. 12% 1- 1-1982	99,125
» » » 12% 1- 4-1982	99,025
» » » 12% 1-10-1983	97,850
» » » 12% 1- 1-1984	97,575
» » » 12% 1-10-1987	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	823,75
Dollaro canadese	708,75
Marco germanico	450,015
Fiorino olandese	408,192
Franco belga	28,077
Franco francese	193,355
Lira sterlina	1833,15
Lira irlandese	1692,25
Corona danese	156,20
Corona norvegese	162,965
Corona svedese	194,225
Franco svizzero	498,665
Scellino austriaco	61,215
Escudo portoghese	16,94
Peseta spagnola	12,462
Yen giapponese	3,795

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pordenone

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Pordenone;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pordenone.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Trieste.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1957, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Trieste entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause dell'eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame del titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1979
Registro n. 13 *Giustizia, foglio n.* 169

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Trieste

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pordenone, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 dell'11 luglio 1979).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laura in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne né ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione e di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6172)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Piacenza

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Piacenza.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Piacenza.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizo prestato in qualità di medico chirurgo presso le altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1979
Registro n. 13 *Giustizia, foglio n.* 170

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Bologna

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Piacenza, *indetto con decreto ministeriale* 12 marzo 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 dell'11 luglio 1979).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne né ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo

(6173)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a centosettantanove posti di coadiutore in prova nel ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 212, con il quale sono state rideterminate — ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355 — le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno — detratti i posti da riservare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge — sono attualmente disponibili centosettantanove posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, con il quale l'Amministrazione civile dell'interno è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale, relativamente ai posti disponibili nell'anno 1978;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi d'ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 4 della legge 14 agosto 1974, n. 355;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a centosettantanove posti di coadiutore in prova nel ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonché del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imp fezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte nei modi previsti dall'allegato *A* al presente bando, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà trasmettere alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il nome e il cognome da coniugata);

b) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto scolastico che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale nonché l'eventuale numero telefonico); l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o la mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni, sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate anche — nell'ordine — nello schema allegato al presente bando.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

Prova pratica di dattilografia:

la prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice.

Durata del saggio: quindici minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di diritto pubblico;

2) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

3) disposizioni concernenti la costituzione, la tenuta e lo scarto degli atti degli archivi amministrativi;

4) nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

5) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Diario delle prove scritte

Art. 7.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 10 ottobre 1979 verrà data — in relazione sia al numero delle domande pervenute sia alle località di residenza dei candidati — comunicazione delle modalità di svolgimento delle prove di esame di cui al precedente art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — presso la sede di esame loro designata, nei giorni e nell'ora indicati sulla cennata *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1979, muniti di un qualsiasi documento di riconoscimento, con fotografia recente, rilasciato da una pubblica autorità.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta di cultura generale e non meno di sei decimi nella prova pratica di dattilografia.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne verrà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti — redatti nelle prescritte forme — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, giusta quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 12.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i documenti che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 15.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutori in prova nel ruolo organico del personale d'archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 882.000 (parametro 120), l'assegno perequativo e l'indennità integrativa speciale, oltre alla tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio etc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 17.

Il presente decreto è stato adottato tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1979

p. *Il Ministro*: BUONCRISTIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1979
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 23

ALLEGATO *A*

Per esigenze di meccanizzazione, le domande dovranno essere redatte — esclusivamente a macchina o a carattere stampatello — su un modello conforme all'allegato *B*, da ritirare presso le prefetture della Repubblica (1).

In caso di impossibilità da parte dei candidati di recarsi presso la prefettura, la domanda può essere redatta su carta da bollo, purché si segua rigorosamente — a pena di irricevibilità — lo schema di cui all'allegato *B*.

La domanda, così compilata, va consegnata presso le prefetture, preferibilmente quella di residenza del candidato, oppure, in caso di impossibilità, inviata direttamente al Ministero dell'interno, tramite raccomandata A.R., senza usare busta, compiegando la domanda in modo che risulti visibile l'indirizzo già prestampato sul modello.

(1) I candidati residenti nelle province di Trento, Bolzano e Aosta si dovranno rivolgere rispettivamente presso gli uffici del commissario del Governo e del presidente della giunta regionale.

ALLEGATO *B*

L. 2.000 di marche da bollo

N. Riferimento .	Codice concorso . . .

(*Da riempire a cura del candidato a macchina o a stampatello*)

Cognome . . nome . . .
(le donne coniugate devono indicare dopo il nome, il cognome del marito).

Sesso [M] [F] stato civile . . . numero figli .

Data di nascita: g. . . m. . . a. . . luogo . . .
provincia . .

Indirizzo residenza: via . . . . .
comune . . provincia . .

Recapito delle comunicazioni relative al concorso: via .
comune . . . . . .
provincia . . . c.a.p. . . tel. . . .

Titolo di studio posseduto: . . . . .
anno conseguimento . . . istituto . . . . . .
via . . . .

Titolo elevazione limite età: . . . .

Cittadinanza . . . .

Posizione militare . . . . . .

Iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .

Precedenti penali a carico [NO] [SI] (in caso affermativo indicare a tergo i dati relativi).

Se impiegato presso pubbliche amministrazioni: [NO] [SI]

qualifica . amministrazione . . . .

Precedenti rapporti di impiego sono cessati per destituzione [NO] [SI]

Parte riservata all'ufficio

Ha superato i 35 anni SI

Ha diritto all'elevazione del limite di età: SI NO

Domanda presentata a mano alla prefettura il . . .
. . . . . PR

Domanda presentata a mano al Ministero il . . .
. . . . . MI

Domanda trasmessa per posta (data timbro p.) . .
. . . . . PT

□ Barrare la casella che interessa

OGGETTO: *Concorso pubblico, per esami, a centosettantanove posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale* 28 *maggio* 1979.

. . sottoscritto . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso di cui all'oggetto; all'uopo dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i dati indicati con la presente, rispondono a verità, e che è dispost . . a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

. . . .
(Firma da autenticare)

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero dell'interno - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

(6253)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di portantino presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei portantini delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna per quattro posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(6027)

Concorso a quattro posti di infermiere presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la clinica e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica odontoiatrica posti 4

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale e certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(6025)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di chimica fisica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria - Cosenza.

(6026)

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali:

istituto di statistica economica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: una delle lauree rilasciate dalla facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

Facoltà ingegneria:

istituto di elettrotecnica . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di statistica economica (facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali), Città universitaria, Roma, e presso l'istituto di elettrotecnica (facoltà di ingegneria), via Eudossiana n. 18, Roma, con inizio alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6008)

Concorso a cinque posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica . . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di neurocitologia (per la cattedra di neurocitologia) . . . . posti 1

Facoltà di agraria:

istituto di chimica organica . . . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di mineralogia . . . . . . posti 1

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(6028)

Concorso a cinque posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti delle sottoindicate facoltà:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni posti 2

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia o in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica o in chimica;

istituto di anatomia umana normale III cattedra posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia o in ingegneria.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di geofisica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in scienze fisiche o geologiche;

centro meccanizzazione servizi amministrativi posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in matematica o in fisica o in ingegneria o in scienze dell'informazione o in scienze economiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(6029)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, a nove posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a nove posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Ministero dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 25125, avranno luogo in Roma nei giorni 18 e 19 luglio 1979 presso i locali della scuola centrale tributaria «E. Vanoni» sita in via Maresciallo Caviglia n. 24, con inizio alle ore 8.

(6300)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, a ventidue posti di geometra in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a ventidue posti di geometra in prova nel ruolo carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 25124, avranno luogo in Roma nei giorni 5 e 6 settembre 1979 presso i locali dell'ente «Fiera di Roma», sito in via Cristoforo Colombo, con inizio alle ore 8.

(6301)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami, a trentasei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile.

La prova scritta del concorso, per esami, a trentasei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del genio civile del Ministero dei lavori pubblici indetto con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 25127, avranno luogo in Roma nel giorno 7 settembre 1979 presso i locali dell'ente «Fiera di Roma», sito in via Cristoforo Colombo, con inizio alle ore 8.

(6302)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 7 ottobre 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria per l'anno 1975;

Visto il successivo decreto in data 21 dicembre 1978, con cui il precedente in data 7 ottobre 1977 è stato integrato;

Visto il proprio provvedimento in data 20 maggio 1977, con il quale la dott.ssa Elena Simonetto, nata il 29 giugno 1943 a Camposampiero (Padova), era stata esclusa dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacchè non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come medico interno presso l'Università di Padova;

Vista l'ordinanza pronunziata il 22 giugno 1977, n. 168 reg. ord. n. 749/77 reg. ric. anno 1977 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, con cui era stata accolta l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dalla dott.ssa Elena Simonetto;

Vista la sentenza del 19 dicembre 1977, n. 488, reg. dec. numero 749 reg. ric. anno 1978 pronunziata dallo stesso tribunale che ha accolto nel merito il ricorso proposto dalla dott.ssa Elena Simonetto annullando il provvedimento di esclusione dell'interessata dall'esame di idoneità per aiuto pediatria, sessione 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice di detto esame dai quali risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 73/100 (settantatre su cento);

Decreta:

La dott.ssa Elena Simonetto, nata a Camposampiero (Padova) il 29 giugno 1943, è inserita nella graduatoria dei candidati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione 1975, di cui al decreto ministeriale 7 ottobre 1977, con il punteggio di 73/100 (settantatre su cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5495)

OSPEDALE «S. SALVATORE» DI L'AQUILA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di dialisi domiciliare;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente oncologo addetto al centro di malattie sociali (lotta contro i tumori).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(2166/S)

OSPEDALE «DI VENERE» DI BARI-CARBONARA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(2162/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MICHELE ARCANGELO » DI MONTE S. ANGELO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monte S. Angelo (Foggia).

(2159/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ISIDORO » DI TRESCORE BALNEARIO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trescore Balneario (Bergamo).

(2160/S)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(2161/S)

OSPEDALE DI ESTE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione ortopedico-traumatologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione ortopedico-traumatologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(2172/S)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(2182/S)

ISTITUTO FISIATRICO ORTOPEDICO « L. SPOLVERINI » DI ARICCIA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Ariccia (Roma).

(2163/S)

OSPEDALE « SS. BENEDETTO E GELTRUDE » DI CUGGIONO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuggiono (Milano).

(2164/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI TREVISO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviso.

(2165/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1979, n. 7.

Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Lazio, allo scopo di incoraggiare la migliore coltivazione della terra e favorire lo sviluppo della produzione agricola e delle derivate attività di lavorazione dei prodotti, mediante una più adeguata dotazione delle aziende singole o associate e la creazione di cooperative di servizio, concede contributi per il pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio contratti con istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

Concede altresì contributi in conto capitale per operazioni di locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole con rischio di rapida obsolescenza contratte direttamente con società di leasing operanti nel settore agricolo.

Art. 2.
Destinazione dei prestiti

I prestiti di esercizio sono concedibili per l'acquisto di:

a) macchine motrici, con preferenza a quelle polivalenti e suscettibili di più larga utilizzazione;

b) accessori ed organi lavoranti necessari per una migliore utilizzazione di macchine esistenti;

c) macchine operatrici specifiche, comprese le macchine per la raccolta dei prodotti, adeguate per potenzialità e qualità di lavoro;

d) mezzi di trasporto merci da parte di cooperative agricole;

e) attrezzature occorrenti per la migliore e più razionale esecuzione di operazioni colturali compresa la raccolta dei prodotti;

f) macchine ed attrezzature (funzionali-strumentali) per il completamento delle linee di lavorazione dei prodotti;

g) motori e pompe da sostituire per obsolescenza o a seguito di modifiche da apportare ad impianti di irrigazione esistenti;

h) roulottes per addetti alla pastorizia purchè siano pastori a titolo principale ai sensi della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, ed abbiano un gregge composto da cento a trecento capi ovini.

Le macchine e le attrezzature debbono risultare sempre rispondenti alle effettive esigenze delle aziende in relazione agli ordinamenti colturali ed agli indirizzi produttivi delle medesime.

Sono altresì finanziabili, soprattutto nelle zone interne, collinari e montane, caratterizzate da elevato grado di frammentazione fondiaria e con particolari problemi strutturali e gestionali delle aziende, acquisti di macchine agricole, comprese quelle specifiche per la sistemazione idraulico-agraria dei terreni, da parte di cooperative di servizio con priorità di quelle costituite da giovani ai sensi della legge regionale 5 giugno 1978, n. 23, e che presentino, anche per promozione degli enti locali, un piano di utilizzazione del parco macchine raccordato con l'attività agricola del territorio da servire.

Art. 3.
Tassi di interesse

Per le operazioni creditizie di cui alla presente legge il tasso di interesse a carico dei beneficiari è fissato nella misura del cinque per cento su tutto il territorio regionale.

Il concorso regionale è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento stabilita dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e quella di ammortamento calcolata al tasso a carico dei beneficiari nella misura indicata al precedente comma.

Il concorso della Regione per dette operazioni sarà calcolato in semestralità o annualità corrisposte anticipatamente.

Art. 4.
Spesa ammissibile

I prestiti agevolati per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole hanno durata di cinque anni e sono concessi nella misura massima del settantacinque per cento della spesa ammissibile.

Tale misura è elevata al novanta per cento per le cooperative e per gli imprenditori la cui azienda ricade totalmente o per la maggior parte nei territori montani e svantaggiati ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 10 maggio 1976, n. 352.

Art. 5.
Leasing

I contributi in conto capitale per operazioni di locazione finanziaria sono concessi in alternativa al concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio; sono determinati in misura pari al primo canone anticipato per l'operazione di leasing, che in ogni caso non potrà superare il quindici per cento del costo effettivo delle macchine e delle attrezzature.

Art. 6.
Competenze

I prestiti vengono concessi fino all'importo di lire 50 milioni in base al nulla-osta rilasciato dal settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio ed attestante la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti agli ordinamenti produttivi delle aziende sulla base delle indicazioni deliberate dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare per l'agricoltura.

Per i prestiti di importo superiore il nulla-osta viene rilasciato dall'assessorato all'agricoltura, sulla base dell'istruttoria tecnico-economica effettuata dal settore decentrato competente.

Alla liquidazione del concorso regionale, a favore di ciascun istituto ed ente finanziatore, si provvede con deliberazione di giunta sulla base di appositi rendiconti presentati dall'istituto ed ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale.

Art. 7.
Procedure

Le domande per la concessione dei prestiti dovranno essere presentate ai settori decentrati dell'agricoltura competenti per territorio ed all'istituto di credito prescelto.

I settori decentrati dell'agricoltura per le domande di prestito non superiore a lire 50 milioni, dovranno comunicare agli interessati entro venti giorni dalla presentazione, l'accoglimento o meno delle stesse; per le domande di prestito superiore, dovranno trasmetterle all'assessorato agricoltura, entro dieci giorni dalla presentazione, corredate dell'istruttoria.

L'assessorato entro dieci giorni dovrà comunicare l'accoglimento o meno delle domande.

Nel caso di accoglimento della domanda di finanziamento il settore decentrato o l'assessorato dovranno emettere il relativo nulla osta entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al precedente comma.

Nel nulla-osta dovrà essere indicato il termine nel quale deve essere effettuato l'acquisto che non deve essere superiore a sessanta giorni e sarà prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a giorni sessanta con richiesta motivata da parte del richiedente e dell'istituto finanziatore. Il richiedente non può effettuare l'acquisto prima dell'emissione del nulla-osta.

L'erogazione del prestito da parte dell'istituto di credito dovrà essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione dell'esecuzione o dell'avvenuto acquisto da parte del settore decentrato dell'agricoltura.

Per le domande di contributo sulle operazioni di leasing di cui ai precedenti articoli 1 e 5 si applicano le modalità di presentazione e di istruttoria previste per le domande di prestito.

I settori decentrati dell'agricoltura e l'assessorato regionale all'agricoltura emetteranno il decreto di concessione e contestuale liquidazione del contributo dietro presentazione del contratto di locazione finanziaria che dovrà essere perfezionato entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione di accoglimento della domanda di finanziamento.

Art. 8.
Beneficiari

I prestiti ed i contributi sono concessi agli operatori agricoli singoli ed associati.

Priorità va data ai coltivatori diretti, ai gruppi di coltivatori associati che procedano ad accorpamenti produttivi dei terreni ed alle cooperative.

A tali categorie va destinato non meno del settanta per cento dell'intero stanziamento annuale della presente legge.

Vanno rispettate le priorità per i giovani singoli o associati di cui alla legge regionale 5 giugno 1978, n. 23; priorità va regolarmente riconosciuta altresì alle associazioni di produttori.

Art. 9.
Garanzie fidejussorie

Per le operazioni creditizie di cui alla presente legge l'ente di sviluppo agricolo del Lazio può prestare fidejussione a favore dei coltivatori diretti, singoli ed associati, di cooperative agricole e di associazioni di produttori.

Art. 10.
Garanzie sussidiarie

I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore dei soggetti indicati dall'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria prevista dall'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, tramite il fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sino all'ammontare massimo dell'eventuale perdita che gli istituti ed enti convenzionati dimostreranno di avere subito.

Gli istituti ed enti abilitati sono autorizzati ad effettuare, sull'importo originario dei prestiti o dei mutui accordati ai soggetti di cui al precedente comma la trattenuta dello 0,20 per cento da versare al fondo interbancario di garanzia.

Art. 11.
Ripartizione dei fondi

Per l'utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge la giunta regionale, sentita la commissione consiliare agricoltura, provvede alla ripartizione territoriale delle disponibilità finanziarie annuali, sulla base delle esigenze rilevate a livello zonale, in riferimento anche agli specifici obiettivi di sviluppo agricolo di ciascuna zona, privilegiando le zone interne collinari e montane.

Art. 12.
Normativa richiamata

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge regionale, si applicano le norme di cui alla legge 5 giugno 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 13.
Attualizzazione concorso regionale

Il contributo in conto interessi sui prestiti quinquennali di esercizio viene corrisposto dalla Regione agli istituti bancari in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti anticipate di concorso regionale.

L'attualizzazione delle suddette rate va calcolata con riferimento al tasso globale al quale è stata perfezionata l'operazione di credito ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e gli istituti di credito.

Art. 14.
Norme finanziarie

Per la concessione degli interventi previsti dai precedenti articoli è autorizzata la spesa di L. 1.650.000.000 per l'anno 1979. Alla copertura dell'onere si provvederà mediante utilizzazione dei fondi iscritti al cap. 101299 (fondo globale) del bilancio regionale per l'anno 1978 ai sensi del quarto comma dell'art. 20 della legge 12 aprile 1977, n. 15.

I suddetti fondi saranno iscritti ad appositi capitoli da istituire nel bilancio 1979, in termini di competenza e di cassa, con le seguenti denominazioni e stanziamenti:

« Prestiti quinquennali a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » L. 1.500.000.000;

« Contributi in conto capitale per operazioni di locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole contratte con società di leasing » L. 150.000.000.

Per gli anni successivi la spesa necessaria per la presente legge sarà determinata annualmente con la legge di bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, al bilancio 1979, le necessarie variazioni.

Art. 15.
Norma transitoria

Le norme di cui alla presente legge si applicano alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, anche in presenza di acquisti già intervenuti.

Agli effetti dell'emissione del nulla-osta in caso di acquisto già avvenuto, è sufficiente la presentazione della documentazione dell'avvenuto acquisto o del contratto di locazione finanziaria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 30 gennaio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 gennaio 1979.

(4040)

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1979, n. **8**.
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1977 della regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 10 *febbraio* 1979)

(*Omissis*).

(4041)

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1979, n. **9**.
Istituzione del sistema socio-sanitario informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 20 *febbraio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La Regione, allo scopo di ottenere una rappresentazione della realtà socio-sanitaria e di raccogliere elementi sufficienti a valutare e dimensionare la congruenza, l'efficienza e soprattutto l'efficacia degli interventi socio-sanitari, attua un sistema socio-sanitario informativo.

Art. 2.
Criteri ed obiettivi

Caratteristiche fondamentali del sistema socio-sanitario informativo sono quelle di realizzare una rappresentazione collettiva della realtà socio-sanitaria al fine di individuare prevalentemente problemi in fase di insorgenza e di garantire la rispondenza alle necessità collettive della pianificazione e della gestione dell'attività socio-sanitaria, con particolare attenzione agli aspetti di articolazione temporale degli interventi e alle loro implicazioni pratiche di tipo trasformativo.

Gli obiettivi fondamentali del sistema socio-sanitario informativo sono:

le indagini di tipo eziologico;

la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'intervento;

l'utilizzazione dell'informazione per fini di educazione alla salute;

la valutazione globale dell'attività socio-sanitaria.

Questi obiettivi sono raggiunti con lo studio dei fattori determinanti biologici, fisici e socio-ambientali delle malattie e della salute, mediante l'esercizio di una attenzione mirata, specifica e programmatica quale può essere messa in atto con l'attività di osservazione epidemiologica.

Art. 3.

Istituzione e compiti dell'osservatorio epidemiologico regionale

E' istituito l'osservatorio epidemiologico regionale con il compito prioritario di:

promuovere la costruzione ai vari livelli del sistema socio-sanitario di opportuni e adeguati strumenti di osservazione periferici;

recepire dai vari livelli del sistema socio-sanitario qualsiasi messaggio che riguardi i campi di attenzione predefiniti;

collaborare direttamente e promuovere la definizione di metodologie e di piani di intervento informativi capaci di rispondere direttamente ai bisogni informativi locali e di trasmettere informazioni sintetiche agli altri livelli ed in particolare a quello regionale;

promuovere lo studio delle informazioni critiche capaci di riassumere le situazioni che sono oggetto di attenzione ed i problemi programmaticamente mirati.

L'osservazione e la ricerca epidemiologica, secondo programmi che saranno definiti dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6, saranno attuate secondo tre indirizzi fondamentali:

identificare i fattori eziologici responsabili della patogenesi delle malattie e di quelle condizioni individuali che predispongono all'insorgenza di malattie;

descrivere la distribuzione e la consistenza di malattie e di stati di invalidità e di altri problemi sanitari in una comunità;

fornire dati essenziali per la pianificazione, lo sviluppo e la valutazione delle risposte di tipo preventivo e curativo e la definizione delle priorità di intervento.

Art. 4.

Compiti dell'osservatorio epidemiologico regionale

L'osservatorio epidemiologico regionale raccoglie ed elabora le informazioni rilevate e trasmesse dai diversi livelli del sistema informativo (di base, delle unità locali per i servizi sociali e sanitari) anche in collaborazione con enti ed istituzioni di ricerca nel rispetto delle norme previste dall'art. 6.

Art. 5.

Organizzazione e funzionamento

I livelli organizzativi ed operativi del sistema informativo sono i seguenti:

livello di base (area elementare) che ha il compito di raccogliere, ricomporre e far circolare l'informazione epidemiologica di base;

livello delle unità locali per i servizi sociali e sanitari che ha il compito di ricomporre e far circolare la informazione epidemiologica di base;

livello delle unità locali per i servizi sociali e sanitari che ha il compito di ricomporre e reintegrare la informazione epidemiologica proveniente dalle aree elementari, dai servizi distrettuali, dai settori non strettamente sanitari che con il sanitario interagiscono.

Art. 6.

Comitato tecnico-scientifico

E' istituito il comitato tecnico-scientifico quale organo consultivo della giunta regionale che lo nomina su proposta dell'assessore regionale alla sanità.

Il comitato è composto da un massimo di quindici esperti nelle seguenti materie:

epidemiologia;
patologia generale;
patologia medica e chirurgica;
igiene e malattie infettive;
biometrica e statistica sanitaria;
profilassi e patologia veterinaria;
medicina del lavoro;
farmacologia;
economia sanitaria;
pianificazione socio-sanitaria,

è presieduto dall'assessore regionale alla sanità o da un suo delegato, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il comitato tecnico-scientifico deve, entro il 31 ottobre di ogni anno, predisporre il programma di lavoro per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione degli organi regionali.

Entro il 31 marzo di ogni anno predispone la relazione consuntiva sull'attività svolta.

Di norma si riunisce con periodicità quindicinale per seguire l'attività di ricerca e verificarne l'esecuzione.

Il comitato nell'esercizio delle sue funzioni si avvale dei funzionari dell'assessorato regionale alla sanità o di altri assessorati regionali interessati.

Ai componenti del comitato verrà corrisposto a titolo di rimborso spese un gettone di presenza di lire venticinquemila a seduta.

La sede del comitato tecnico-scientifico e della relativa segreteria è presso l'assessorato regionale alla sanità.

Art. 7.

Rapporti con gli osservatori epidemiologici delle altre regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità.

L'osservatorio epidemiologico regionale si mantiene in contatto con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 8.

Notiziario del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico

La Regione cura la pubblicazione di un notiziario trimestrale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati dell'elaborazione dei dati raccolti.

Art. 9.

Personale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico

Per l'espletamento dei compiti derivanti dalla presente legge deve essere utilizzato il personale in servizio presso gli enti locali e presso altri enti ed istituzioni attraverso i quali viene effettuata la raccolta e la elaborazione dei dati epidemiologici, nonchè il personale comunque trasferito o comandato agli enti locali, debitamente riqualificato ai sensi del seguente art. 10.

Art. 10.

Formazione del personale

La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, di riqualificazione e di aggiornamento per il personale del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale.

Art. 11.

Comunicazione di dati ed informazioni al sistema informativo e all'osservatorio epidemiologico regionale

Per il raggiungimento della finalità del sistema informativo e dell'osservatorio epidemiologico regionale, le istituzioni pubbliche e private operanti in campo sociale e sanitario nell'ambito del territorio regionale sono tenute a fornire i dati e le informazioni necessarie.

Art. 12.

Finanziamento

Alla determinazione degli stanziamenti necessari per far fronte alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 30 gennaio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 27 gennaio 1979.

(4042)

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1979, n. 10.
Interventi creditizi in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 10 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, concorre:

a) al pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione contratti da produttori singoli ed associati e da cooperative agricole; tali benefici sono accordati con priorità alle cooperative agricole ed ai coltivatori diretti singoli ed associati; a tali categorie va destinato non meno del settanta per cento dell'intero stanziamento annuale della presente legge;

b) al pagamento degli interessi sui prestiti contratti da cooperative e da consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici per l'acquisizione del capitale di esercizio loro occorrente ivi compresa la corresponsione di acconto ai conferenti.

Art. 2.

Tassi di interesse

Il concorso della Regione al pagamento degli interessi e fissato nella misura del nove per cento per i territori montani e svantaggiati ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 10 maggio 1976, n. 352, e dell'otto per cento per tutti gli altri territori restando a carico dei prestatari la differenza sino alla copertura del tasso massimo di riferimento determinato ai sensi della legislazione nazionale vigente.

Qualora il tasso a carico dei prestatari risultasse inferiore a quello minimo determinato ai sensi dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la misura percentuale del concorso della Regione, di cui al primo comma del presente articolo, proporzionalmente ridotta, verrà fissata con decreto del presidente della giunta.

Art. 3.

Procedure

Le domande di prestito agevolato di cui all'art. 1, lettera *a*), vanno presentate agli istituti di credito o enti abilitati all'esercizio di credito agrario i quali provvederanno ad erogare il credito di conduzione entro venti giorni dalla ricezione della domanda, secondo l'ordine cronologico di presentazione nell'ambito delle categorie.

Le domande di prestito superiori a L. 30.000.000 da parte dei singoli coltivatori e quelle superiori a L. 100.000.000 da parte di associazioni dei produttori e di cooperative vanno presentate contestualmente all'istituto di credito o ente prescelto ed al settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio.

Detto settore trasmetterà all'istituto di credito o ente il proprio parere sulla richiesta entro venti giorni dalla ricezione della domanda.

L'istituto od ente finanziatore concederà il prestito entro dieci giorni dalla data di acquisizione del parere di cui al comma precedente.

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'art. 1, lettera *b*), dovranno essere presentate contestualmente all'istituto di credito o ente prescelto e al settore decentrato della agricoltura competente per territorio.

Detto settore emetterà il nulla-osta alla concessione del prestito entro venti giorni dal ricevimento della domanda.

L'istituto o ente finanziatore erogherà il prestito entro dieci giorni dall'acquisizione del nulla-osta di cui al precedente comma.

Art. 4.

Ripartizione fondi

Per l'utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge, la giunta regionale provvede, su proposta dell'assessore all'agricoltura, sentita la commissione consiliare dell'agricoltura, alla ripartizione per territori ed istituti, per gli interventi di cui all'art. 1, lettera *a*), e solo territoriale per gli interventi di cui all'art. 1, lettera *b*), delle disponibilità finanziarie annuali, con riferimento agli specifici obiettivi di sviluppo agricolo delle zone, privilegiando quelle interne, collinari e montane.

Art. 5.

Onerosità passive

La regione Lazio altresì concorre:

a) al pagamento degli interessi sui mutui ventennali, parificati al credito agrario di miglioramento, contratti da cooperative agricole o dall'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L., che hanno eseguito, ristrutturato, ampliato, completato con opere o attrezzature indispensabili per il loro funzionamento impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici o hanno in corso tali opere, per la copertura dei maggiori costi intervenuti nel corso delle realizzazioni rispetto alle previsioni e per la quota non inclusa nelle determinazioni dei finanziamenti pubblici;

b) al pagamento degli interessi sui prestiti quinquennali, parificati al credito di esercizio e con i tassi d'interesse stabiliti al precedente art. 2, contratti da cooperative tra produttori agricoli, che gestiscono propri impianti di produzione, raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, per la trasformazione di passività onerose derivanti dalla gestione degli impianti esistenti al 31 dicembre 1976 ed in essere alla data del 10 luglio 1977, su un importo non superiore al 70 per cento del loro ammontare e purchè, alla totale estinzione delle medesime, concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

Art. 6.

Procedure

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 5 dovranno essere presentate al settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio, che, dopo averle istruite, le trasmetterà all'assessorato all'agricoltura.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare agricoltura, su proposta dell'assessore all'agricoltura, delibererà l'accoglimento delle domande, la concessione e la liquidazione dell'intervento regionale.

Per accedere all'agevolazione di cui all'art. 5 le cooperative devono assolvere alle seguenti condizioni:

1) risultare costituite o trasformate in società cooperative a responsabilità limitata ed essere iscritte nell'apposito registro prefettizio;

2) avere, ovvero adottare, uno statuto che comporti l'obbligo per ciascun socio, recando la disciplina prevista in apposito regolamento, del totale conferimento del proprio prodotto e la previsione di adeguate penalità nel caso di inadempienza;

3) aver tenuto regolarmente, nell'ultimo biennio, i libri sociali e le prescritte scritture contabili;

4) approntare un piano operativo, possibilmente realizzabile in non più di cinque anni, assumendo, con deliberazione assembleare, l'impegno di attuarlo e di conformarsi alle richieste di varianti ed alle direttive dell'amministrazione regionale.

Art. 7.

Garanzia interbancaria

I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, altri lavoratori manuali della terra singoli ed associati, cooperative agricole, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva.

Gli istituti ed enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario del prestito, le previste trattenute da versare al fondo interbancario di garanzia.

Art. 8.

Agevolazioni fiscali

Alle operazioni di prestito di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali e le procedure di rendicontazione previste dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910, e successive.

Art. 9.
Liquidazione agli istituti

Alla liquidazione in favore dell'istituto di credito o ente delle somme a carico della Regione si provvede con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, sulla base di rendiconti trimestrali, muniti del visto del collegio sindacale, presentati dagli istituti di credito o enti finanziatori.

Art. 10.
Cumulo

Il concorso al pagamento degli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere cumulato per le stesse operazioni con altre provvidenze previste da leggi statali e/o regionali.

Art. 11.
Contributi sulle spese di gestione

La regione Lazio, al fine di favorire la difesa economica dei prodotti agricoli, concede, altresì, alle cooperative e loro consorzi, con preferenza di quelli aderenti ad associazioni di produttori legalmente riconosciute, contributi sulle spese di gestione specifiche per le operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici.

Il contributo viene concesso, nella misura massima del venticinque per cento delle spese complessive di gestione, in rapporto alla produzione realmente gestita, a favore di cooperative e loro consorzi interessati a produzioni il cui mercato nell'annata agraria ha presentato gravi difficoltà e notevoli squilibri rispetto alla media del triennio precedente.

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate ai settori decentrati dell'agricoltura che provvederanno all'istruttoria, nonchè alla concessione e liquidazione dei contributi, sulla base delle assegnazioni provinciali.

La giunta regionale, sentita la commissione agricoltura, delibera lo stato di crisi di cui al secondo comma, l'entità del contributo da corrispondere agli organismi associativi e l'ammontare da assegnare ai settori decentrati dell'agricoltura interessati.

Art. 12.
Norme finanziarie

Per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1, lettere *a*) e *b*), della presente legge la spesa necessaria sarà determinata annualmente con legge di bilancio.

Per la concessione degli interventi previsti dall'art. 5, lettere *a*) e *b*), e dall'art. 11 è autorizzata la spesa di L. 1.300.000.000 per l'anno 1979.

Alla copertura dell'onere si provvederà mediante utilizzazione dei fondi iscritti al cap. 101299 (fondo globale) del bilancio regionale per l'anno 1978 ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge 12 aprile 1977, n. 15.

I suddetti fondi saranno iscritti in appositi capitoli da istituire nel bilancio 1979 in termini di competenza e di cassa con le seguenti denominazioni e stanziamenti:

Concorso negli interessi sui mutui ventennali di miglioramento per le passività onerose .	L. 500.000.000
Concorso negli interessi sui prestiti quinquennali per le passività onerose . . .	» 200.000.000
Contributi in conto capitale sulle spese di gestione	» 600.000.000

Per gli anni successivi la spesa necessaria per la presente legge sarà determinata annualmente con la legge di bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, al bilancio 1979 le necessarie variazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 31 gennaio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 30 gennaio 1979.

(4043)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1979, n. 9.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 156 dell'11 novembre 1977 relativo al prelevamento della somma di L. 48.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei capitoli 11116 e 11109 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 156 dell'11 novembre 1977, concernente il prelevamento della complessiva somma di lire 48.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977:

Cap. 11116. — Compensi per lavoro straordinario agli impiegati dell'amministrazione regionale (articolo 8 della legge regionale 3 luglio 1970, n. 6) . .	L. 32.000.000
Cap. 11109. — Indennità di gabinetto agli impiegati dell'ufficio di gabinetto del presidente della giunta regionale e delle segreterie particolari del presidente medesimo e dei componenti della giunta regionale ed agli agenti tecnici addetti alla conduzione di automezzi in dotazione al presidente della giunta, agli assessori, al segretario generale, al capo di gabinetto del presidente della giunta regionale ed al dirigente dell'ufficio stampa (art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1946, n. 112; articoli 4 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282; art. 3, commi quarto, lettera *b*), e sesto del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e legge regionale 9 agosto 1967, n. 9)	» 16.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E- fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 marzo 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1979, n. 10.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 175 del 9 dicembre 1977 relativo al prelevamento della somma di L. 594.261 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11140 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, è convalidato il decreto del pre-

sidente della giunta regionale n. 175 del 9 dicembre 1977, concernente il prelevamento della somma di L. 594.261 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11140 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, recante: « Compensi, onorari, diritti e rimborsi al personale e agli uffici di altre amministrazioni per prestazioni rese all'amministrazione regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 marzo 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1979, n. **11.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 185 del 22 dicembre 1977 relativo al prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11160 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 185 del 22 dicembre 1977, concernente il prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11160 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, recante: « Spese per l'amministrazione, per la manutenzione ordinaria e per la vigilanza dei beni patrimoniali della Regione e oneri da essa dipendenti ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 marzo 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1979, n. **12.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 192 del 30 dicembre 1977 relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11160 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 192 del 30 dicembre 1977, concernente il prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11160 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, recante: « Spese per l'amministrazione, per la manutenzione ordinaria e per la vigilanza dei beni patrimoniali della Regione e oneri da essa dipendenti ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 marzo 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1979, n. **13.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 194 del 30 dicembre 1977 relativo al prelevamento della somma di L. 17.449.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15218 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 194 del 30 dicembre 1977, concernente il prelevamento della somma di L. 17.449.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15218 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, recante: « Spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza e ad altri istituti che provvedono, per conto della Regione, all'assistenza, mediante ricoveri, degli indigenti in genere, nonché dei minorenni e dei profughi inabili, di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425, e 28 settembre 1945, n. 646, e al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 (art. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 21 marzo 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1979, n. **14.**

Ricostituzione del comune di Curcuris mediante distacco dal comune di Ales.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Curcuris è distaccata dal comune di Ales e ricostituita in comune autonomo con la denominazione di Curcuris e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto dell'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Ales ed il ricostituito comune di Curcuris.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 marzo 1979

SODDU

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1979, n. **15.**

Ricostituzione del comune di Soddì mediante distacco dal comune di Ghilarza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Soddì è distaccata dal comune di Ghilarza e ricostituita in comune autonomo con la denominazione di Soddì e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto dell'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Ghilarza ed il ricostituito comune di Soddì.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 marzo 1979

SODDU

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1979, n. **16.**

Costituzione in comune autonomo con denominazione Golfo Aranci della frazione Golfo Aranci del comune di Olbia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Golfo Aranci è distaccata dal comune di Olbia e costituita in comune autonomo con la denominazione di Golfo Aranci e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto dell'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Olbia ed il costituito comune di Golfo Aranci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 marzo 1979

SODDU

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1979, n. **17.**

Costituzione in comune autonomo con denominazione Loiri Porto San Paolo delle frazioni Azzanì, Azzanidò, Loiri, Enas, Monte Littu, Porto San Paolo, Santa Giusta, Trudda, Vaccileddi e Zappali del comune di Tempio Pausania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le frazioni e sub frazioni di Azzanì, Azzanidò, Enas, Loiri, Monte Littu, Porto San Paolo, Santa Giusta, Trudda Vaccileddi e Zappali sono distaccate dal comune di Tempio Pausania e costituite in comune autonomo con la denominazione di Loiri Porto San Paolo e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto dell'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Tempio Pausania ed il costituito comune di Loiri Porto San Paolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 marzo 1979

SODDU

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1979, n. **18.**

Costituzione in comune autonomo con denominazione Sant'Antonio di Gallura della frazione di Sant'Antonio del comune di Calangianus.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Sant'Antonio di Calangianus è distaccata dal comune di Calangianus e costituita in comune autonomo col nome di Sant'Antonio di Gallura e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse alla presente legge.

Dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva suddette risulta la porzione di territorio che viene distaccata dal comune di Luras per essere compresa nella circoscrizione territoriale del nuovo comune di Sant'Antonio di Gallura.

Art. 2.

Con decreto dell'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su conforme parere del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Calangianus, Luras ed il costituito comune di Sant'Antonio di Gallura.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 23 marzo 1979

SODDU

(*Omissis*).

(4102)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 1979, n. 1.

Disposizioni transitorie per il finanziamento degli enti che nel territorio provinciale esercitano le funzioni del servizio sanitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 10 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non saranno emanate le apposite leggi provinciali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio sanitario, previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta provinciale è autorizzata ad erogare con periodicità trimestrale i necessari mezzi finanziari agli enti che esercitano il servizio sanitario nel territorio della provincia, in attesa del trasferimento delle funzioni stesse alle unità sanitarie locali.

Le erogazioni di cui al precedente comma saranno determinate con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nelle more della determinazione delle assegnazioni dovute a ciascun ente ai sensi del comma precedente, la giunta provinciale potrà corrispondere somme a titolo di acconto.

Art. 2.

Alla copertura della spesa derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1979, si provvede mediante utilizzo dei mezzi assegnati dallo Stato nella ripartizione del fondo sanitario nazionale.

Ai fini di cui al precedente art. 1, l'esercizio provvisorio del bilancio della provincia, autorizzato dalla legge provinciale 16 novembre 1978, n. 53, fino all'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 e comunque non oltre il 30 aprile 1979, viene riferito agli stati di previsione approvati con la legge provinciale 15 maggio 1978, n. 19, e loro successive variazioni, integrati dai seguenti capitoli:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 870-*bis* - Assegnazioni dello Stato per l'assistenza sanitaria ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . . . . . . L. 117.140.254.400

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 707-*bis* - Spese per l'assistenza sanitaria . . . . L. 117.140.254.400

Sugli stanziamenti sopra indicati la giunta provinciale potrà disporre pagamenti nei limiti di quattro/dodicesimi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 25 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 marzo 1979

MAGNAGO

Visto, p. *Il commissario del Governo per la prov. di Bolzano*: URZÌ

(4036)

LEGGE PROVINCIALE 29 marzo 1979, n. 2.

Disposizioni in materia di finanza locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 17 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1979 deve essere deliberato in pareggio entro il 15 aprile 1979.

E' fatto divieto ai comuni e alle loro aziende di trasporto di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento con esclusione sia delle anticipazioni di cassa nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 1978, afferenti, per i comuni ai primi tre titoli del bilancio di entrata e, per le aziende di traporto, alle entrate proprie, sia dei mutui per spese di investimento. Sono autorizzati i prefinanziamenti di mutui, concessi per investimenti, fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei mutui medesimi.

Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso al netto dei contributi regionali e provinciali sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 % delle entrate dei comuni relative ai primi tre titoli del bilancio di previsione. Fanno eccezione i mutui per investimenti, per i quali la provincia si assume la garanzia ai sensi della legislazione provinciale vigente e, oltre la garanzia, anche l'ammortamento.

Art. 2.

Il pareggio dei bilanci comunali è assicurato, per l'anno 1979, da trasferimenti a carico del bilancio della provincia, mediante erogazioni da parte della stessa. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e allo esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi le erogazioni, determinate in via preventiva, corrispondono all'importo di L. 100.000 moltiplicato con il numero delle persone residenti nel comune il 31 dicembre 1977 al netto dell'ammontare complessivo delle somme sostitutive attribuite ai comuni per l'anno 1979 ai sensi della legge statale. Per i comuni che abbiano modificato la superficie territoriale dopo il 31 dicembre 1977 vale il numero degli abitanti residenti nei rispettivi comuni dopo l'avvenuta modifica.

Per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000 la base di L. 100.000 è aumentata a L. 120.000 e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 a L. 150.000.

Per lo scopo di cui al precedente primo comma e a prescindere dal conguaglio previsto dallo stesso comma, la provincia corrisponde comunque ad ogni singolo comune una quota pro-capite di L. 15.000.

Il versamento delle somme a favore dei comuni avrà luogo dopo l'approvazione del bilancio di previsione da parte della giunta provinciale e comunque in unica soluzione entro il 31 agosto 1979.

Art. 3.

I comuni ed i loro consorzi sono tenuti a deliberare, entro e non oltre il 30 dicembre 1979, il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare con le nuove strutture, la massima efficienza e produttività di gestione. Le aziende speciali sulla base degli indirizzi e dei tempi stabiliti dal consiglio comunale, predispongono appositi piani di riorganizzazione che, approvati dal consiglio, sono compresi nel piano generale di riorganizzazione.

Il piano di riorganizzazione deve contenere i seguenti elementi:

a) il quadro della situazione esistente, per l'ente e ogni singola azienda, con l'indicazione sintetica dei compiti delle singole strutture, nonchè delle unità e dei livelli funzionali del relativo personale in servizio;

b) le funzioni degli enti, con specifico riferimento a quelle di nuova attribuzione, e il loro riaccorpamento, secondo criteri di organicità, negli uffici e servizi da riorganizzare o attivare;

c) le funzioni delle singole aziende, con la valutazione delle possibilità di fusione di aziende e di unificazione dei servizi operativi di comune interesse;

d) le modalità operative per l'applicazione del principio della mobilità del personale, sia all'interno dei singoli enti e delle singole aziende, sia tra l'ente locale, i consorzi e le aziende;

e) le conseguenti nuove piante organiche generali degli enti, nonchè le nuove tabelle numeriche delle aziende speciali.

Il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi di cui al primo comma è approvato dalla giunta provinciale.

L'approvazione dei piani generali di riorganizzazione da parte della giunta provinciale non autorizza gli enti interessati a procedere ad assunzioni oltre il limite previsto dal successivo art. 4 della presente legge.

Tali piani generali diverranno concretamente efficaci dal momento in cui apposite disposizioni legislative determineranno i modi ed i tempi per la loro attuazione e per il finanziamento della maggiore spesa conseguente.

Art. 4.

Nell'anno 1979 i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale, comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976, con l'aggiunta a tale limite del personale effettivamente assunto dagli enti autorizzati dalle norme dell'art. 5 della legge provinciale 18 aprile 1978, n. 18.

Per l'anno 1979 non potrà essere assunto, con mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.

I comuni, i consorzi e le aziende sempre che abbiano già adottato il piano generale di riorganizzazione, possono procedere, in deroga al divieto di cui al primo comma del presente articolo e in deroga alle vigenti disposizioni normative che regolano la materia, ad assunzioni, mediante concorso pubblico, di nuovo personale, per qualifiche previste nel piano di ristrutturazione, nel limite di un numero corrispondente a quello dei dipendenti che per normale vacanza cesseranno dal servizio negli anni 1979-80. Il nuovo personale così assunto sarà provvisoriamente collocato, ove necessario, in posizione sovrannumeraria, salva automatica successiva collocazione in ruolo ordinario non appena il titolare del posto organico, di cui è stata prevista la vacanza entro il termine massimo del 31 dicembre 1980, sarà stato effettivamente collocato a riposo.

In aggiunta all'esercizio delle facoltà di cui al terzo comma, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1977, qualora il rapporto dipendenti (comunque in servizio) popolazione, esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risulti inferiore a 1 : 150, possono assumere purchè non si scenda al di sotto di tale rapporto, nuovo personale nel numero massimo risultante dall'applicazione, al totale dei dipendenti in servizio nell'anno 1976, esclusi i lavoratori stagionali, delle percentuali appresso stabilite:

a) comuni fino a 1.000 abitanti: incremento massimo del 40%, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1:150 e il numero dei dipendenti in servizio;

b) comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: incremento massimo del 30%, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentito in base al rapporto 1:150 e il numero dei dipendenti in servizio.

In ogni caso i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti possono assumere, ai sensi del precedente comma, almeno una nuova unità di personale.

E' consentita, altresì, la possibilità per l'ente di continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purchè nel limite complessivo della spesa sostenuta nell'anno 1978 per analoghi tipi di prestazioni con un aumento massimo dell'11%.

Al di fuori di quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo si potrà procedere soltanto ad assunzioni di personale straordinario, per eccezionali sopravvenute esigenze, personale che comunque non potrà essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a 90 giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

Il personale straordinario cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto presso lo stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo annuo di 90 giorni.

Ai fini della determinazione della spesa per il personale si fa riferimento all'importo risultante dal verbale di chiusura di cui all'art. 64 del regolamento di esecuzione del decreto del presidente della giunta regionale 30 aprile 1975, n. 5.

Art. 5.

Per l'anno 1979 la spesa corrente, esclusa quella per il personale, delle aziende speciali di trasporto comunali e consortili non potrà subire incrementi superiori all'11% della corrispondente spesa del 1978.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto e i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto non potranno comunque subire incrementi superiori al 10% dell'ammontare iscritti nel bilancio di previsione per il 1978.

Gli enti locali nei cui bilanci sono iscritti i disavanzi o i contributi per i servizi di trasporto verseranno le somme a copertura dell'incremento del 10% di cui al comma precedente subordinatamente alla redazione, da parte delle aziende di trasporto, di un piano di ristrutturazione diretto al riordino economico della gestione. I piani di ristrutturazione, approvati dallo ente proprietario, sono inviati alla provincia ai fini dell'esercizio delle sue funzioni di programmazione e coordinamento.

Le aziende speciali di trasporto degli enti locali che per l'anno 1978 devono fronteggiare oneri derivanti dal riconoscimento di accordi sindacali nazionali intervenuti a sanatoria di situazioni pendenti, sono autorizzate a superare, per l'importo corrispondente a detti oneri, i limiti ed i vincoli previsti dall'art. 6 della legge provinciale 18 aprile 1978, n. 18.

L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1979 rispetto al limite di cui al secondo comma dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

Per le aziende municipalizzate e consortili, diverse da quelle di trasporto, il pareggio dei bilanci è obbligatorio.

Per le sole aziende non ancora in pareggio nel 1978, ove i ricavi previsti per il 1979 non coprano i costi del 1979, le stesse aziende sono tenute a proporre e gli enti proprietari ad adottare entro 6 mesi dall'adozione del bilancio di previsione 1979, un piano di riequilibrio economico-finanziario, che quantifichi il livello massimo di evoluzione dei costi, gli adeguamenti relativi dei ricavi, determinando le eventuali quote di contributi a copertura del pareggio. Il piano avrà durata non superiore a un quinquennio e gli enti proprietari dovranno iscrivere nei propri bilanci i decrescenti contributi necessari a realizzare il pareggio.

Alla copertura di detti contributi si provvede in via eccezionale mediante la contrazione di mutui, la cui annualità di ammortamento è integralmente rimborsata all'ente proprietario da parte dell'azienda, che la iscrive a carico del proprio bilancio.

Il piano di riequilibrio economico-finanziario dovrà tenere conto dell'onere derivante alle aziende dalle anzidette rate di ammortamento dei mutui.

Gli enti tenuti ad adottare il piano di riequilibrio, di cui ai precedenti commi, ove dimostrino che il riequilibrio stesso non sia realizzabile a causa degli oneri che derivano alla gestione dall'obbligo di adottare prezzi amministrativi, possono essere autorizzati dalla giunta provinciale, in via straordinaria, a provvedere al pareggio del bilancio mediante mutuo a carico dello ente.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1979 la spesa di lire 24.200 milioni.

Alla copertura dell'onere sopraindicato si provvede come segue:

per lire 10.000 milioni, con la cessazione dell'onere di pari importo relativo all'autorizzazione di spesa di cui alla legge provinciale 18 aprile 1978, n. 18;

per lire 8.768 milioni, con una corrispondente quota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione degli oneri relativi alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, punti 9 e 10, della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 41;

per lire 1.332 milioni, con le maggiorazioni di entrata ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

per lire 4.100 milioni, con le maggiorazioni di entrata ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 29 marzo 1979

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(4292)

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 aprile 1979, n. 6-2/Legisl.

Norme tecniche regolamentari in materia di edilizia abitativa pubblica ed agevolata.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *straord. della Regione del* 23 *aprile* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62 ed in particolare l'art. 3 della stessa;

Vista la legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7 ed in particolare l'art. 14 della stessa;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2609 del 27 marzo 1979;

Decreta:

E' emanato il regolamento concernente: « Norme tecniche regolamentari in materia di edilizia abitativa pubblica ed agevolata » così come risulta dall'allegato testo che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 2 aprile 1979

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1979
Registro n. 17, *foglio n.* 124

(*Omissis*).

(4573)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791880)